

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AL FINE DEL CONFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

IL RETTORE

VISTO

l'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione delle studentesse e degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO

il [Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti](#);

CONSIDERATA

la necessità di avviare il procedimento per il conferimento delle attività di collaborazione per il corrente anno accademico;

SENTITO

il Direttore Generale.

DECRETA:

Art. 1 – Indizione e norme generali

1. È indetto il procedimento per la formazione di una graduatoria al fine della selezione delle studentesse e degli studenti cui saranno conferiti gli incarichi di collaborazione a tempo parziale previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal citato Regolamento di Ateneo.
2. Le relative attività si svolgeranno presso le strutture dell'Ateneo: Sistema Bibliotecario, unità organizzative dell'amministrazione centrale, Dipartimenti o presso altre strutture.
3. Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti nell'ordine della graduatoria di merito, sulla base del numero di collaborazioni da attivarsi, che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione definirà, altresì, la durata degli incarichi di collaborazione che saranno conferiti, entro il limite massimo di 150 ore previsto dal Regolamento di Ateneo, nonché il corrispettivo orario, esente da imposte, spettante a ciascun collaboratore per l'incarico svolto.
5. Ciascuna collaborazione prevede lo svolgimento di attività in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno, da ripartirsi in accordo tra la struttura di assegnazione e il collaboratore, da completarsi entro il 31 maggio 2026.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle relative domande

1. Possono presentare la domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il conferimento delle attività di collaborazione:
 - a) le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025 ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo.
 - b) le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024 a un corso di laurea dell'Ateneo, che abbiano presentato istanza di valutazione preventiva per l'accesso a un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025, prevedendo di sostenere l'esame finale per il conseguimento della laurea nell'ultima sessione utile per l'a.a. 2023/2024.
2. Non possono presentare la domanda ai fini del conferimento delle attività di collaborazione:
 - a) le studentesse e gli studenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare nel corso della loro carriera di studi presso l'Ateneo;
 - b) le studentesse e gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di immatricolazione e iscrizione.
3. Ogni candidata/o può presentare un'unica domanda.
4. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata **entro le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2025 esclusivamente tramite canale internet** utilizzando l'apposita procedura informatica accessibile dall'*homepage* dell'Ateneo all'indirizzo web www.uniroma3.it.

ATTENZIONE

Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei dati curriculari registrati nell'archivio informatico dell'Ateneo al 31.10.2024, pertanto prima di iniziare la compilazione della domanda on-line ciascuna studentessa e ciascuno studente dovrà verificare, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente (<http://portalestudente.uniroma3.it>) che i dati relativi alla propria carriera sino aggiornati e completi. In caso di anomalie, tutti gli interessati possono darne segnalazione aprendo un ticket tramite il pulsante disponibile nella piattaforma da utilizzarsi per la presentazione della domanda.

N.B. La segnalazione delle anomalie dovrà essere inoltrata non oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, indicata al precedente comma 4. In caso di mancata segnalazione la graduatoria verrà predisposta in base ai dati presenti nel sistema informatico di gestione delle carriere.

Art. 3 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito sarà predisposta tenendo conto del *curriculum* accademico delle candidate e dei candidati. A parità di punteggio di merito si darà preferenza alle studentesse e agli studenti con ISEE di valore più basso. Nel caso di pari valore ISEE si darà preferenza alla studentessa o allo studente di più giovane età anagrafica. Per l'inserimento nella graduatoria delle studentesse e degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico si terrà conto del voto del diploma di scuola secondaria superiore.
2. La graduatoria di merito sarà calcolata in base alla seguente formula e ai criteri di seguito indicati, e sarà quindi sottoposta alla verifica dell'apposita Commissione giudicatrice

nominata dal Direttore Generale:

- a) punteggio = percentile (media ponderata dei voti) + percentile (numero medio di crediti annui), in cui per percentile si intende la funzione di distribuzione in percentili del campione statistico¹;
- b) nel caso in cui lo studente sia iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale il punteggio viene calcolato con riferimento alla carriera del corso di laurea;
- c) per gli studenti immatricolati a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico il punteggio viene calcolato come segue: $\text{punteggio} = (\text{voto del diploma di maturità} - 60) \times 2$;

per la determinazione del numero medio annuo di crediti conseguiti il calcolo della durata della carriera include eventuali passaggi di corso. In caso di trasferimento vengono conteggiati anche gli anni di iscrizione presso l'Ateneo di provenienza.

3. Qualora lo studente abbia avviato la carriera a seguito di un'abbreviazione di corso, il calcolo della durata complessiva viene effettuato sulla base dell'anno di corso: se, ad esempio, lo studente si immatricola al II anno di corso nell'a.a. $x/(x+1)$, l'inizio della carriera coincide con l'a.a. $(x-1)/x$.
4. Non aver svolto attività di collaborazione in esito all'analoga selezione svoltasi nel precedente a.a. 2023/2024 costituisce criterio di priorità nella formulazione della graduatoria. Per tale motivo, il punteggio conseguito in graduatoria dalle studentesse e dagli studenti che abbiano svolto attività di collaborazione in esito alla precedente selezione sarà moltiplicato per un fattore correttivo pari a 0,85.
5. Ogni studentessa e ogni studente potrà conoscere la propria posizione in graduatoria accedendo all'indirizzo *web* utilizzato per la presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso.
6. Con riferimento a quanto previsto dal comma 2, lettere b) e c), coloro i quali:
 - a) hanno conseguito la laurea o titolo di studio equivalente presso altro Ateneo o presso un'istituzione estera;
 - b) hanno conseguito il diploma di maturità o titolo di studio equivalente presso un'istituzione estera,sono tenuti a verificare con attenzione la correttezza dei dati di carriera inseriti in sede di domanda di partecipazione alla presente selezione, con particolare riferimento, per i possessori di titolo di studio conseguito all'estero, alla conversione del voto conseguito nel sistema di votazione italiano.

¹ Dopo aver ordinato in senso crescente un insieme di dati, è definito percentile di ordine X il valore in corrispondenza del quale l'X% dell'insieme stesso presenta valori ad esso inferiori. Nel caso specifico, quanto alla MEDIA PONDERATA DEI VOTI, vengono ordinati gli studenti appartenenti ad uno stesso Dipartimento in ordine crescente rispetto ad essa, e viene suddiviso l'insieme in 100 gruppi composti da egual numero di studenti (pertanto ogni gruppo è composto da un numero pari all'1% degli studenti del Dipartimento): a) il primo gruppo contiene l'1% degli studenti del Dipartimento con la media più bassa in assoluto; agli studenti appartenenti a tale gruppo viene assegnato il punteggio di 1; b) il secondo gruppo contiene l'1% degli studenti del Dipartimento con la media più alta rispetto al gruppo precedente, ma più bassa rispetto agli altri 98 gruppi successivi; agli studenti appartenenti a tale gruppo viene assegnato il punteggio di 2; c) e così via; d) il centesimo gruppo raccoglie l'1% degli studenti del Dipartimento con la media più alta in assoluto; agli studenti appartenenti a tale gruppo viene assegnato il punteggio di 100. Pertanto ogni studente, sulla base del valore della propria media ponderata dei voti può verificare in quale gruppo ricade all'interno del proprio Dipartimento e calcolare il punteggio attribuito. Analogo procedimento è effettuato per il NUMERO MEDIO DI CREDITI ANNUI.

Art. 4 – Conferimento delle collaborazioni: quota riservata

1. Una quota pari al 5% (arrotondato per eccesso) dei posti disponibili in graduatoria è riservata in prima istanza a studentesse e a studenti con grado di disabilità pari o superiore al 66%. A tal fine fa fede quanto registrato nell'archivio informatico dell'Ateneo, in analogia con quanto previsto per la situazione curriculare. Qualora tali riserve non siano utilizzate, le collaborazioni che si renderanno disponibili saranno attribuite alle studentesse e agli studenti collocati nelle posizioni utili della graduatoria.

Art. 5 – Svolgimento delle collaborazioni: incompatibilità

1. Lo svolgimento delle collaborazioni di cui alla presente selezione non è compatibile con la contemporanea fruizione delle borse di mobilità internazionale per studio e/o ricerca conferite dall'Ateneo. Nel caso in cui le collaborazioni previste dal presente avviso siano già state avviate, si interromperanno definitivamente alla data di decorrenza della mobilità internazionale, corrispondente alla data di partenza. Qualora una studentessa o uno studente siano chiamati dalla struttura competente per lo svolgimento della collaborazione mentre stanno svolgendo un periodo di mobilità internazionale per studio e/o ricerca, con borsa di studio conferita dall'Ateneo, l'incarico non potrà essere loro conferito ed essi decadranno definitivamente dal diritto all'assegnazione della collaborazione.
2. Non è prevista incompatibilità tra lo svolgimento della collaborazione di cui alla presente selezione e la fruizione degli assegni per attività di tutorato.

Art. 6 – Conferimento delle collaborazioni: indicazioni procedurali

1. Le studentesse e gli studenti assegnatari della collaborazione sono convocati direttamente dalle strutture/unità organizzative presso cui sono chiamati a svolgere la collaborazione, a mezzo posta elettronica, utilizzando l'indirizzo e-mail istituzionale (nom.cognome@stud.uniroma3.it), per sottoscrivere un atto di conferimento della collaborazione, predisposto dalla struttura/unità organizzativa conferente e sottoscritto dal relativo responsabile, in cui sono indicati:
 - a) la struttura/unità organizzativa presso la quale viene svolta la collaborazione;
 - b) il responsabile del servizio nel cui ambito la collaborazione si svolge;
 - c) il numero previsto di ore di attività di collaborazione;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) gli obblighi e le responsabilità del collaboratore;
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - g) i casi e le modalità di interruzione della collaborazione, di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 7 Risoluzione e termine delle attività di collaborazione

1. L'atto di conferimento è risolto con provvedimento motivato del responsabile della struttura/unità organizzativa di assegnazione del collaboratore nei seguenti casi:
 - a) cessazione dello *status* di studente per conseguimento del titolo di studio o per rinuncia agli studi. Nel caso di conseguimento del titolo di studio e di iscrizione presso un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo per l'anno accademico immediatamente successivo, la collaborazione non viene interrotta;

- b) trasferimento presso un'altra Università;
 - c) congelamento degli studi;
 - d) rinuncia da parte dello studente collaboratore;
 - e) fruizione delle borse per mobilità internazionale di cui al precedente art. 5;
 - f) irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - g) inadempimento degli obblighi, di cui al precedente art. 6, lettera e).
2. Se uno dei già menzionati casi di risoluzione si verifica nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e il conferimento dell'incarico, l'incarico stesso non può essere conferito alla studentessa o allo studente interessati. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, verrà corrisposto alla studentessa o allo studente l'importo previsto per il numero delle ore di attività effettivamente svolte.
3. La studentessa o lo studente collaboratore sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria posizione accademica (conseguimento titolo, trasferimento, rinuncia agli studi, etc.) al responsabile della struttura/unità organizzativa presso cui svolgono la collaborazione.

Art. 8 - Indicazioni procedurali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Apruzzese, coadiuvato dal dott. Corrado Casale e dal sig. Lelio Mario Libotte.
2. Per le questioni relative a casi di incongruenza dei dati di carriera, gli interessati possono contattare l'Area Studenti secondo le modalità descritte nell'articolo 2 del presente avviso di selezione.
3. Per le questioni relative a problemi relativi alla compilazione della domanda e per quelle di carattere generale, le interessate e gli interessati possono contattare l'*HelpDesk* tramite il pulsante disponibile nella piattaforma da utilizzarsi per la presentazione della domanda.
4. L'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, è pubblicata sul sito <http://www.uniroma3.it/privacy>

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al citato [Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti](#) e alle norme previste nel Libro IV, Tit. II, Cap. XIV del Codice civile.

Roma, data della sottoscrizione digitale

IL RETTORE
Prof. Massimiliano Fiorucci